



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.01.2020

Info/05/01.20/il DIGESTATO EQUIPARATO e altri contenuti della legge di bilancio

<p style="text-align: center;"><b>IL DIGESTATO EQUIPARATO</b> <b>NELLA DEFINIZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020/2022:</b> <b>TRA LE MISURE DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA E AMBIENTALE</b> <b>ANCHE UNA NORMA SULLA PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA</b> <b>DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE</b></p>
---

La legge del 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (testo gazzetta allegato), tra le varie disposizioni di diversa natura sotto accennate, ha introdotto (**al comma 527 della Legge**) la **definizione di "digestato equiparato"**, all'interno del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Sono **condizioni di equiparabilità del digestato** ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
- un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
- una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
- un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS

Si riportano sotto gli articoli della legge di Bilancio che

*527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente: « o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti*

per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »; b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente: *Digestato equiparato: Legge di bilancio 2020 2 / 2 Certifico Srl - IT / Rev. 0.0 2019* «

**CAPO IV-bis UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO** Art. 31-bis. – (Condizioni di equiparabilità) 1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento; b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione; d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS. Art. 31-ter. – (Modalità di utilizzo) 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. 2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. Art. 31-quater. – (Controlli) 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. 2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

Sono **condizioni di equiparabilità del digestato** ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

- una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
- un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
- una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
- un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS

Si accenna che gli altri contenuti della Legge di Bilancio riguardano in particolare i seguenti temi, per approfondimenti maggiori si allega anche **una nota di sintesi di FISE**:

Publicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. 304 del 30 dicembre 2019 la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**” (v. allegato 1), in vigore dal 1° gennaio 2020.

- **FONDO PER GLI INVESTIMENTI** per le Amministrazioni centrali (presso il MEF) con una dotazione complessiva di circa 21 miliardi per gli anni dal 2020 al 2034 (435 milioni per il 2020), finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale [Commi 14, 15, 24, 25 e 27];

- **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI** che ridefiniscono gli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0 ed intendono sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e

l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale [Commi da 184 a 197];

- **MISURE PER FAVORIRE ECONOMIA CIRCOLARE DEL TERRITORIO** attraverso incentivi a favore degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas. A riguardo viene modificato il DM n. 5046/2016 sui criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato: inserita la definizione di digestato equiparato e introdotto nel Titolo IV (Utilizzazione agronomica del digestato) il nuovo Capo IV-bis (Utilizzazione agronomica del digestato equiparato) [Commi da 524 a 527];

- **NUOVA SABATINI** viene rifinanziata con 105 milioni per il 2020, 97 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni per il 2025. Sulle somme autorizzate – per finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese volti a investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” - è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”. La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni a valere sulle risorse autorizzate. Una quota del 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi [Commi da 226 a 229];

- **ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI** rimodulata e innalzata con un complessivo riordino dell’attuale sistema di tassazione applicato a tali prodotti [Comma 631];

- **AUTO AZIENDALI** introdotta modifica relativa alla percentuale di deducibilità dei costi sostenuti in materia, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di CO<sub>2</sub> per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta [Commi 632 e 633];

- **PLASTIC TAX** istituita un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Vengono specificati i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono inoltre considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. Sono esclusi dall'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, la materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo e i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Il soggetto passivo dell'imposta, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, è il fabbricante; per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'UE, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. L'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI è di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi. In corrispondenza o al di sotto dell'importo dovuto minimo di 10 euro l'imposta non deve essere

versata e non si è dovuti alla presentazione della dichiarazione. Per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 500 euro; in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 250 euro; per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Viene riconosciuto un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari: il credito d'imposta è pari al 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 da tali imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002 Con decreto del MATTM da emanarsi entro il 29 febbraio 2020 saranno individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili [Commi da 634 a 658];

- **UNIFICAZIONE IMU-TASI** attraverso abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) prevista dalla legge di stabilità 2014, ad eccezione della componente relativa alla TARI, il cui regime viene confermato. Vengono quindi unificate l'Imposta comunale sugli immobili e il Tributo per i servizi indivisibili, prevedendo dal 2020 una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca in gran parte la disciplina IMU vigente prima della legge di stabilità 2014 [Commi da 738 a 783];

- **FONDO GARANZIA PER RITARDI PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI** rinviato al 2021 attraverso modifica della legge di bilancio 2019 al fine di accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento. Viene rinviata dal 2020 al 2021 l'applicazione di un regime sanzionatorio posto a carico degli enti che non siano "buoni pagatori. Le misure sanzionatorie prevedono che gli enti in questione effettuino accantonamenti obbligatori in bilancio a garanzia del pagamento dei debiti commerciali [Commi 854 e 855].

...ecc.... (testo integrale della Legge di Bilancio allegata)